

MASSIMO MICHELANGELO
Avvocato
Tel.: 0864 212018 (3 linee) – Fax: 0864 51770
pec: avvmassimomichelangelo@puntopec.it
Via Galileo Galilei n. 2, 67039 - SULMONA (AQ)

TRIBUNALE DI SULMONA
GIUDICE UNICO DEL LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c.
con richiesta di decreto inaudita altera parte e
istanza di notificazione ai sensi dell'art.151 c.p.c.

a favore della Signora MICHELANGELO Monica, nata il 7/1/1973 a Sulmona ed ivi residente alla Via della Cornacchiola n. 8/E (c.f. MCHMNC73A47I804T), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata separatamente, ma da considerarsi come apposta in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83 c.p.c. (**all. 1**), dall'Avv. Massimo MICHELANGELO (c.f. MCHMSM71R03A345A), presso il cui studio in Sulmona alla via Galileo Galilei n. 2 elegge domicilio, con la dichiarazione espressa, ai sensi dell'art. 176/II° comma c.p.c., che il suddetto difensore intende ricevere le comunicazioni relative all'instaurando procedimento sulla casella di posta elettronica certificata (pec) qui di seguito indicata: avvmassimomichelangelo@puntopec.it;

-ricorrente-

contro

- MIM - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro in carica e legale rappresentante *p.t.*, con sede in ROMA (cap 00153), al Viale Trastevere n. 76/A (c.f. 80185250588), domiciliato ex art. 144 c.p.c. presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Aquila via San Domenico n. 3 - L'Aquila, pec: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it

- MIM - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (USR) PER L'ABRUZZO, in persona del Direttore Generale in carica e legale rappresentante *p.t.*, con sede in L'Aquila (cap 67100), alla Via dell'Arcivescovado n. 8 (c.f. 93028190663), domiciliato ex art. 144 c.p.c. presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Aquila via San Domenico n. 3 - L'Aquila, pec: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it;

- MIM - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (USR) PER L'ABRUZZO
– UFFICIO III° – AMBITO TERRITORIALE L'AQUILA, in persona del Dirigente in carica e legale rappresentante *p.t.*, con sede in L'AQUILA (cap 67100)



alla Via dell'Arcivescovado n. 8 (c.f. 80007350665), domiciliato ex art. 144 c.p.c.
presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Aquila via San Domenico n. 3 - L'Aquila,
pec: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it ;

-resistenti-

e nei confronti di

tutti gli appartenenti al personale ATA- Profilo <Assistenti tecnici> (A.T.) iscritti
nella graduatoria permanente (1^a Fascia) dell'ambito territoriale della Provincia
dell'Aquila, valida per l'anno scolastico 2023/2024, ossia di tutti coloro che, in
virtù dell'inserimento della signora Monica Michelangelo nella suddetta
graduatoria, risulterebbero interessati e per posizione e per punteggio.

- controinteressati-

avverso

l'esclusione dal concorso di cui al Bando prot, n. 7174 del 24/4/2023 dell'USR per
L'Abruzzo per l'accesso ai ruoli provinciali del personale A.T.A. - profilo
<Assistente Tecnico>, a.s. 2023/2024 e relativa graduatoria permanente definitiva
(all. 2).

PREMESSO

- che la signora Monica Michelangelo, in possesso di diploma di <Maturità d'arte applicata – Arte del tessuto>, è una Assistente Tecnico (A.T.) precaria che dall'anno scolastico 2015/2016, in quanto già inserita nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza (3^a fascia), ha prestato servizio con contratti a tempo determinato presso l'I.S.S. “Ovidio” di Sulmona – Sezione <Moda e Costume>;
- che la medesima può vantare una anzianità superiore a 24 mesi e anche nell'ultimo anno scolastico (a.s. 2022/2023) è stata occupata presso l'I.S.S. “Ovidio” di Sulmona;
- che a seguito della pubblicazione del bando di concorso dell'USR per l'Abruzzo prot. n. 7174 del 24/4/2023 **(all. 3)**, con domanda regolarmente inoltrata il 4/5/2023 attraverso la piattaforma telematica “istanze on line” **(all. 4)** in cui specificava titoli



e requisiti necessari, l'istante richiedeva l'inserimento nella graduatoria permanente (1^a fascia) del personale A.T.A.- profilo <Assistente Tecnico> per l'a.s. 2023/2024;

- che, considerata la soppressione nel novero delle istituzioni scolastiche italiane l'Istituto Statale d'Arte, in quanto confluito nel nuovo Liceo Artistico, e quindi tenendo conto delle modifiche intervenute, alla voce titolo di studio la Michelangelo indicava correttamente : <Moda e Costume>;

- che gli istituti scolastici provinciali per i quali la ricorrente chiedeva l'inclusione nella citata graduatoria di 1^a fascia, erano dalla medesima indicati in questo ordine:

a) I.S.S. Ovidio di Sulmona; b) Istituto Superiore Torlonia-Bellisario di Avezzano e c) I.S.S. A. Bafile dell'Aquila (all. 5);

- che il 7/7/2023, presa visione della graduatoria provvisoria, la signora Michelangelo poteva constatare, con profonda sorpresa ed amarezza, dati appunto i titoli in possesso nonché l'anzianità di servizio già maturata presso il liceo artistico "Ovidio" di Sulmona come <assistente tecnico> nella sezione <Moda e Costume>, di non figurare nella suddetta graduatoria;

- che lo stesso giorno la nostra assistita riceveva una mail dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo contenente provvedimento prot. mpi.AOOUSPAQ.REGISTRO UFFICIALE.U.0006184.07-07-2023 a firma del Dirigente dell'Ufficio 3 - Ambito Territoriale dell'Aquila con cui si disponeva la sua esclusione dal concorso (all. 6);

- che nel provvedimento in parola, a ragione specifica della comunicata esclusione, viene indicato il seguente motivo: *“In relazione alla valutazione della domanda di inserimento A.T. della Sig.ra Michelangelo Monica (07/01/1973 Sulmona AQ) la Commissione, esaminato il titolo dichiarato “Diploma di maturita` d'arte applicata – Arte del Tessuto” ed erroneamente indicato nella sezione “Titoli specifici di Assistente Tecnico” come “MODA E COSTUME”, verifica che il predetto titolo SD19 – Arte del tessuto consente l'accesso alle aree AR30 – Tessuto e AR32 – Pittura. Pur volendo considerare il titolo dichiarato genericamente come SLOX – Maturita` artistica, lo stesso avrebbe consentito l'accesso alle aree AR12*



– *Architettura ed arredamento , AR32 – Pittura e AR36 Plastica. Per tutto quanto sopra, la commissione decide di escludere la candidata in quanto la stessa richiede esclusivamente l'area AR22 – Moda e costume che non è riconducibile in alcun modo al titolo di accesso dichiarato dalla predetta sig.ra Michelangelo`;*

- che dunque per la commissione il titolo di studio in possesso della Michelangelo, ovvero Diploma di maturita` d'arte applicata – Arte del Tessuto (codice SD19), sarebbe stato per errore indicato dalla stessa *nella sezione ``Titoli specifici di Assistente Tecnico``* come *``MODA E COSTUME``* e non consentirebbe l'accesso alla richiesta area AR22; da qui l'esclusione ai sensi dell'art. 9 del bando di concorso;

- che avverso detta esclusione, palesemente errata ed ingiusta anche perche` in contrasto logico, prima che giuridico, con le supplenze svolte negli anni passati presso l'I.I.S. "Ovidio" di Sulmona come Assistente Tecnico nella sezione <Moda e Costume> - Area AR22, con relativa validazione dei titoli sempre ottenuta dal predetto istituto scolastico, la signora Michelangelo avanzava formale reclamo a sua firma ex art. 12/comma 1 Bando di Concorso, inoltrato via pec per il tramite di questo legale all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo – Ufficio III in data 14/7/2023 ([all. 7](#)) e regolarmente ricevuto ([all. 8](#));

- che tuttavia a tale reclamo non faceva seguito alcun riscontro da parte dell'USR Abruzzo – Ufficio III ed il giorno 29/7/2023, data della pubblicazione della graduatoria definitiva dei candidati ammessi in 1 fascia (gia` sopra indicata come allegato "2") la ricorrente aveva conferma del suo rigetto quando poteva constatare di non essere stata inclusa nella parte di interesse del relativo elenco, ovvero quella intestata <profilo A.T. Assistente Tecnico> ([all. 9](#));

- che l'esclusione della signora Michelangelo dal concorso per la ragione esplicitata dalla commissione di valutazione è senz'altro frutto di un errore e deve dirsi illegittima, in quanto essa non tiene conto dei cambiamenti intervenuti nel 2010 nel quadro normativo di riferimento ("Riforma della scuola"), ovvero, *in primis*, la



modifica della Tabella nota come “Allegato C” di cui al D.M. 59 del 26/6/2008 (Tabella titoli e aree tecniche) ;

- che dunque siamo in presenza di una evidente violazione e falsa applicazione di legge, nonché dei principi di correttezza e logicità;
- che dunque è intenzione della signora Michelangelo contestare ed impugnare la suddetta esclusione per ottenere l’inserimento in graduatoria e la stessa non può far altro che proporre ricorso, in via d’urgenza, come e` sua facolta` in base all`art. 12/comma 3 del Bando di concorso, avanti al competente Giudice del Lavoro per tutti i seguenti

MOTIVI

In fatto

- La signora Monica Michelangelo, a seguito di regolare frequenza del corso quinquennale di studi presso l’Istituto Statale D’Arte “Gentile Mazara” di Sulmona – Sez. Arte del Tessuto, a conclusione dell’a.s. 1991/1992 consequiva, in data 14/7/1992, Diploma di maturità d’arte applicata – Arte del tessuto (all. 10) ;
- Il possesso del titolo in parola, identificato nell’Allegato “C” di cui al D.M. n. 59 del 26/6/2008 – Disciplina della graduatorie di circolo e di istituto 3 fascia personale ATA (all. 11), con il codice alfanumerico “SD19”, consentiva all’epoca l’accesso all’area <AR30 – Arte del Tessuto>, secondo quanto si evince a pag. 122 del suddetto Allegato “C” (all. 12);
- A partire dall’anno scolastico 2009/10, per effetto della entrata in vigore della riforma della scuola secondaria superiore regolata dai DD.PP.RR. n. 87, 88 e 89 del 2010 (all. 13, all. 14 e all. 15), gli Istituti Statale d’Arte ed i Licei Artistici Statali venivano riuniti in un percorso scolastico comune denominato <Liceo Artistico>;
- Alla luce del riferito accorpamento, che di fatto sanciva la scomparsa dal novero delle istituzioni scolastiche italiane dell’Istituto Statale d’Arte, la riforma disponeva la confluenza delle sezioni <Arte del tessuto> e <Moda e costume> nella stessa area e per l’effetto , come vedremo meglio in seguito, la cancellazione



dalla Tabella “C” di cui al D.M. n. 59 del 26/6/2008 dell’Area identificata con il codice “AR30” (all. 16);

- Successivamente al conseguimento del diploma la ricorrente presentava domanda nel profilo <Assistente Tecnico> per l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3^a Fascia Personale ATA– Provincia dell’Aquila (all. 17) indicando il codice “AR22” alla voce <corrispondenza titoli -aree laboratori> e nell’anno scolastico 2015/2016 rispondeva alla prima chiamata dall’I.I.S. Ovidio di Sulmona per una supplenza temporanea come A.T. in quello che era ed è il laboratorio della sezione <Moda e Costume>;

- Invero può verificarsi che proprio le tabelle intestate “Confluenze diplomi vecchio e nuovo ordinamento scuola superiore” per l’inserimento in 3^a fascia del personale ATA redatte in base alla riforma della scuola superiore (2010) e la confluenza dell’Istituto Statale d’Arte nel nuovo liceo artistico, riportano il codice <AR22> in abbinamento alla voce <Moda e Costume> (all. 18) ;

- Riguardo poi alla figura che qui interessa, quella di <Assistente Tecnico>, il CCNL Scuola 2003 (all. 19) alla <Tabella A> (“Profili di Area del Personale ATA”) così ne descrive ruolo e mansioni:

“Area B: [...] tecnico

- conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche . [...]”;

- In conformità alla predetta definizione, alla ricorrente venivano assegnati dal dirigente dell’I.I.S. “Ovidio” di Sulmona, ove era ed è presente appunto la sezione <Moda e Costume>, compiti di preparazione e riordino del relativo laboratorio, compiti che la stessa poteva svolgere, e in effetti svolgeva, senza alcuna difficoltà proprio per il titolo di studio posseduto e le competenze acquisite col diploma <Arte del tessuto> rilasciato dal non più esistente Istituto Statale d’Arte;



- A quella prima chiamata ne seguivano altre: con mail del 17/9/2021 (**all. 20**) sempre l'I.I.S. "Ovidio" di Sulmona convocava la Michelangelo per una supplenza annuale profilo A.T. <Area Moda e Costume>;
- Pochi giorni dopo, a fronte della dichiarazione di disponibilità manifestata dalla ricorrente, sempre l'I.I.S. "Ovidio" di Sulmona comunicava alla medesima, come destinataria di supplenza annuale in qualità di assistente tecnico Area AR22 <Moda e Costume> la data di inizio del servizio (**all. 21**);
- Il 20/9/2021 la Michelangelo sottoscriveva il relativo contratto individuale di lavoro (**all. 22**) ed il giorno successivo otteneva certificazione a firma del competente dirigente scolastico attestante la convalida positiva dei titoli (**all. 23**), vedendo così validata la sua posizione anche da parte di un istituto scolastico dello Stato;
- Identica situazione si riproponeva in concomitanza dell'anno scolastico successivo (a.s. 2022/23) quando tra le medesime parti era stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato (**all. 24**) che vedeva la signora Michelangelo assumere ancora l'incarico per lo svolgimento di una supplenza annuale come A.T. nel laboratorio della sezione <Moda e Costume> ;
- Quindi di fatto, negli ultimi 8 anni scolastici, la ricorrente era chiamata a svolgere svariate supplenze presso l'I.I.S. "Ovidio" di Sulmona come A.T. - Sezione <Moda e Costume> (Area AR22) senza che nessuno le eccepisse o contestasse mai nulla riguardo alla compatibilità tra titolo di studio posseduto e incarico assegnatole;
- Lo stabilizzarsi nel tempo di tale stato di cose trova conferma nella <Scheda di valutazione titoli> Graduatoria 3^a Fascia della ricorrente, dalla stessa reperita in rete ove, alla voce "area professionale", risulta il codice <AR22> (**all. 25**);
- Con nota prot. n. 26352 del 5/4/2023 (**all. 26**) il MIM – Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio V° Personale ATA, invitava gli USR ad indire concorsi per soli titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie per l'accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali dell'area A e B del personale ATA, disponendo che: *"I concorsi per titoli di cui all'oggetto sono indetti, con appositi*



bandi delle Direzioni Regionali, nel corrente anno scolastico e sono finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l'a.s. 2023/2024”;

- A seguito della citata nota l'USR per l'Abruzzo, con bando prot. n. 7174 del 24/4/2023 (già indicato come allegato ``2``) indicava un concorso per soli titoli “per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente provinciale concernente il profilo professionale dell'area B ASSISTENTE TECNICO del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola”;

- All'art. 2 del predetto bando sono indicati i requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati, così testualmente: “2.1 Per essere ammessi al concorso i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre [...];

2.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere: a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi [...]); [...]

2.3 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere il titolo di studio di cui alla sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l'art. 4 – modifica della tabella B allegata al CCNL 29.11.2007 – requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA –

Assistente Tecnico

1- Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.

La specificità di cui al punto 1 è quella definita limitatamente ai diplomi di maturità, della tabella di corrispondenza titoli – laboratori vigente alla data del decreto di indizione del concorso. [...].

2.7 Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie. [...];



- Nel pieno rispetto del disposto degli articoli 4 e 8 del bando in parola (<Provincia cui produrre la richiesta> e <Modalità di presentazione della richiesta>), la signora Michelangelo, in data 4/5/2023, potendo certamente vantare tutti i requisiti sopra specificati e quindi con animo tranquillo, anche perché confortata dalle attestazioni di validità dei titoli già ottenute, inoltrava la propria domanda, salvo poi vedersi esclusa dal concorso per l'assurda ragione già detta.

- L'esclusione in parola provocava altresì, nella ricorrente, un forte stato di stress, agitazione e frustrazione, vedendosi la medesima, dopo tanti anni di impegno e sacrifici presso l'I.S.S. Ovidio di Sulmona, ingiustamente privata della possibilità di ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con stabilizzazione del relativo rapporto.

- Ovviamente l'interesse della ricorrente è quello di ottenere in tempi rapidi un provvedimento di annullamento della impugnata esclusione con inserimento nella graduatoria di cui si discute, con la giusta attribuzione dell'area e del punteggio ad essa spettante.

* * *

In diritto

1) Sulla giurisdizione del Tribunale ordinario in funzione di Giudice del Lavoro e sulla competenza territoriale del Tribunale di Sulmona

Preliminarmente va detto che, riguardo al caso in trattazione, sussiste senz'altro la giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro. Ciò può affermarsi dal momento che il ricorso verte sul riconoscimento del <diritto soggettivo> della signora Monica Michelangelo all'inserimento nella graduatoria permanente (1^a Fascia) per il personale A.T.A. dell'ambito territoriale della Provincia dell'Aquila, valida per l'anno scolastico 2023/2024, previa applicazione, da parte di questo On.le Giudice, della articolata normativa di riferimento. In questa rientrano il CCNL Scuola, il D.M. n. 59 del 26/6/2008 e succ. modifiche e integrazioni, i DD.PP.RR. n. 87, 88 e 89 del 2010, nonché il Bando di concorso prot. n. 7174 del 24/4/2023 dell'USR per l'Abruzzo che all'art. 2/comma 3 così



recita: *“[...] i candidati devono, altresì, possedere il titolo di studio di cui alla sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l’art. 4 – modifica della tabella B allegata al CCNL 29.11.2007 – requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale ATA – Assistente Tecnico: diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale”*. Il riconoscimento del diritto soggettivo di cui sopra scaturirà dalla verifica della corrispondenza tra titoli in possesso della ricorrente e l’area professionale di assegnazione richiesta (nello specifico: Moda e Costume - Area AR22).

Sempre in tema di giurisdizione si tenga presente che riguardo ad un ambito assimilabile a quello di cui si discute, e cioè quello delle procedure relative alla formazione e all’aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiaramente statuito che tali procedure non si configurano come procedure concorsuali e quindi non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma a quella del giudice ordinario.

Così infatti si legge in **Cass. S.U. Sent. n. 21198 del 13/9/2017**: *“[...] fin da Cass. SU n. 3399 del 2008, si è infatti affermato in generale che le procedure relative alla formazione delle graduatorie permanenti (oggi GAE) del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e quindi non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma a quella del giudice ordinario, in quanto vengono in considerazione atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5/comma 2, di fonte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi [...]*

Il principio fissato dalla Corte di Cassazione è estendibile, per analogia, anche al caso di specie che riguarda la formazione di graduatorie permanenti del personale ATA.

Va altresì rimarcato che nella vicenda *de qua* la richiesta della Michelangelo a veder riconosciuto il proprio diritto all’inserimento in graduatoria permanente si fonda



sulla applicazione delle norme vigenti e non sulla contestazione di un qualche atto amministrativo di cui si chiede l'annullamento. Nessun dubbio quindi sulla competenza del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

Per concludere sul punto, sussiste altresì - ai sensi dell'art. 413/comma 5 c.p.c. - la competenza territoriale del Tribunale di Sulmona in quanto, come già detto, parte istante ha espletato l'ultimo servizio nell'a.s. 2022/2023 presso l'I.S.S. "Ovidio" di Sulmona.

* * *

2) Sulla errata interpretazione e applicazione, da parte della Commissione di valutazione, del DM n. 59 del 26/6/2008 – Tabella C, dei DD.PP.RR. n. 87, 88 e 89 del 2010, del CCNL Scuola di riferimento e del Bando n. 7174 del 24/4/2023 e relativi richiami. Violazione di legge

Come riferito in premessa, nel disporre l'esclusione della Michelangelo dal concorso di cui si tratta, la competente commissione di valutazione afferma, in sostanza, che il titolo in possesso della candidata e cioè "Diploma di maturità d'arte applicata - Arte del Tessuto (cod. SD19), sarebbe stato erroneamente indicato, nella sezione intestata <Titoli specifici di Assistente Tecnico> come "MODA E COSTUME" (cod. AR22).

Da ciò, concludono gli esaminatori, che l'aspirante non avrebbe "il requisito di ammissione previsto dall'art. 2 comma 2.3" del bando di concorso, "ovvero Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale, valido per l'accesso".

Quindi, in sintesi, per la commissione la signora Michelangelo, in possesso di diploma di <Maturità d'arte applicata – Arte del tessuto> rilasciatole da una istituzione scolastica (Istituto Statale d'Arte) non più esistente, non avrebbe il titolo per svolgere funzioni di A.T. di laboratorio della sezione <Moda e Costume> del liceo artistico, che è la scuola ove è confluito il testé nominato Istituto d'Arte dopo la riforma del 2010, ma tale giudizio, come qui si spiegherà, deve dirsi senz'altro errato.



Ricordiamo che il citato art. 2 comma 2.3 del bando n. 7174 del 24.4.2023 così dispone: “ **2.3** *Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere il titolo di studio di cui alla sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l'art. 4 – modifica della tabella B allegata al CCNL 29.11.2007 – requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA [...]*”.

A sua volta la richiamata <Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA>, così come modificata dall'art. 4 della sequenza contrattuale del 25/7/2008 (**all. 27**), prevede per la figura che ci interessa, ovvero quella dell' <Assistente tecnico> il possesso del “diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale”.

Dunque, per rimanere al dettato legislativo, il punto dirimente della questione da noi sottoposta al Giudice adito, è quello delle verifica nel caso specifico, della corrispondenza tra <diploma> in possesso della nostra assistita e <area professionale> indicata nella domanda.

Certo, a tal proposito, non può negarsi che una prima cosa balza subito agli occhi anche ad una analisi superficiale: si dice oggi alla signora Michelangelo che non può ambire ad essere inclusa come A.T. Area Moda e Costume (cod. AR22) nella graduatoria di 1^a fascia, quando la medesima è già inserita da molti anni, con quella identica qualifica, in 3^a fascia ed ha effettivamente accumulato una anzianità superiore a 24 mesi come supplente nel Liceo artistico “Ovidio” di Sulmona, ottenendo tra l'altro, la regolare validazione dei titoli.

Tornando al giudizio della commissione. A nostro modesto, ma fermo, avviso evidentemente esso deve dirsi non corretto e la riprova chiara e inconfutabile sta nel fatto che la medesima commissione aggiunge nel provvedimento di esclusione che “*il predetto titolo SD19 consentirebbe l'accesso alle aree AR30 – Tessuto e AR32 - Pittura*”.



In altre parole vengono indicate alla ricorrente due Aree di riferimento di cui una non è più esistente (Tessuto AR30), mentre l'altra (Pittura AR32) non ha alcuna specifica attinenza col diploma in suo possesso. Ciò è quantomeno anomalo.

Per cogliere appieno la irragionevolezza della esclusione della signora Michelangelo dal concorso in parola si tenga presente quanto segue.

I piu` volte citati **DD. PP. RR. n. 87, 88 e 89 del 2010 ed i relativi allegati**, pubblicati nel Supplemento ordinario n. 128/L della GAZZETTA UFFICIALE Serie Generale n. 137 del 15/6/2010, hanno espressamente stabilito la confluenza degli istituti d'arte nei licei (art. 13 DPR n. 89/2010).

Per effetto di tale confluenza essi fanno afferire tutte le seguenti sezioni, già relative al <Diploma di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo artistico – Arte applicata>, e cioe`: Arredamento, Arte del mobile, Arte della ceramica, Tecnologia ceramica, Oreficeria, Arte dei metalli e oreficeria, Moda e costume, Arte dei metalli, Arte del corallo, Arte del legno, Arte del tessuto, Arte del vetro, Arte della porcellana, Arte del metallo e oreficeria Arredo chiesa, Arte del tessuto, Decorazione e arredo della chiesa, Arte del merletto e del ricamo, nel diploma del nuovo liceo Artistico.

Basta analizzare in tal senso l'allegato "L" di cui al predetto DPR n. 89 del 2010 (all. 28) da cui si evince chiaramente che <Moda e costume> e <Arte del tessuto>, già presenti come sezioni nel corso di studi dell'Istituto d'Arte sono confluite tutte nell'area unica denominata <liceo artistico indirizzo design>.

E' utile rimarcare che alla luce di quanto sopra anche le classi di concorso del personale docente sono state modificate ed accorpate.

Ma arriviamo al punto che qui piu` ci interessa. Per effetto della citata riforma la ``Tabella C Titoli e Aree Tecniche`` di cui al D.M. n. 59 del 26/6/2008 (in atti come allegato 16) veniva modificata. Detta tabella nella versione vigente, in riferimento alle Aree <AR30> e <AR31>, che erano le aree a cui si accedeva con il diploma di maturita` d'arte applicata - Sezione Arte del Tessuto, reca la dicitura "non piu` presenti".



Cio` significa che la vecchia corrispondenza tra titolo <SD19> e area <AR30> deve dirsi oggettivamente improponibile. Guardando al <titolo> e alla domanda della ricorrente di prestare servizio in istituti dove è senz'altro presente la Sezione <Moda e Costume>, l'area di riferimento, per tutto quanto sin qui esposto e documentato, non puo` che essere l'Area AR22 <Moda e Costume>. Dunque la <Tabella C> va applicata tenendo presente sia le modifiche di cui all'art. 4 della sequenza contrattuale del 25/7/2008, sia l' allegato "L" del DPR n. 89 del 2010. Conferma le nostre deduzioni il fatto che nelle dotazioni organiche del personale A.T.A. della Provincia dell'Aquila per l'a.s. 2023/2024 le aree <AR30> e <AR31> non sono presenti.

In ultimo portiamo all'attenzione del Giudice adito che non può essere un caso se le materie previste nel percorso scolastico (non piu` esistente) "Diploma di maturita` d'arte applicata – Sezione arte del tessuto" e quelle del nuovo "Diploma di maturità - Sezione moda e costume", risultano pressoché identiche. Ecco una tabella comparativa

ARTE DEL TESSUTO

- Religione
- Lettere italiane
- Storia ed educazione civica
- Storia dell'arte e delle arti applicate
- Matematica – contabilita
- Fisica
- Disegno geometrico e architettonico
- Disegno dal vero
- Disegno professionale
- Esercitazioni di laboratorio
- Educazione fisica

MODA E COSTUME

- Religione
- Italiano
- Storia
- Storia dell'arte
- Matematica
- Fisica
- Geometria descrittiva
- Disegno dal vero
- Disegno professionale
- Laboratorio
- Educazione fisica
- Filosofia



Maggior riprova questa che la sezione <Arte del tessuto> - vecchio ordinamento e` stata trasfusa nella sezione <Moda e costume> nuovo ordinamento e, quindi, l'indicazione <AR22> come area professionale corrispondente al titolo <Diploma di maturita` di arte applica - Arte del tessuto> in possesso della signora Michelangelo, e` assolutamente corretta.

* * *

3) Violazione del legittimo affidamento ingenerato nella ricorrente dall'I.I.S. "Ovidio" di Sulmona

In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito non dovesse condividere quanto sin qui esposto, è possibile rilevare come dato oggettivo e incontestabile che la signora Michelangelo, riguardo a quello che le viene imputato come presunto errore (ovvero aver indicato il proprio titolo di studio <Diploma di maturita` d'arte applicata – Arte del Tessuto (codice SD19)> nella sezione <Titoli specifici di Assistente Tecnico> come <MODA E COSTUME>), è incorsa in incolpevole affidamento ingenerato dalla istituzione scolastica che conferiva le supplenze a partire dall'a.s. 2015/2016 e fino all'a.s.2022/2023 (I.I.S. "Ovidio" di Sulmona).

Il principio del legittimo affidamento è infatti di certo applicabile al caso di specie in quanto la ricorrente, nella sua veste di Assistente Tecnico precaria inserita in 3^a Fascia e come dimostra la documentazione allegata (vedasi allegati da "20" a "24"), si è sempre vista convocata dall'I.I.S. "Ovidio" di Sulmona in caso di disponibilità di supplenze nel profilo di <ASSISTENTE TECNICO> , area professionale <MODA E COSTUME>.

Dunque, quella che di fatto dall'a.s. 2015/16 all' ultimo (a.s. 2022/2023) è stata valutata dal Liceo artistico di Sulmona come la legittima area professionale di appartenenza della Michelangelo (Area <Moda e Costume> - Codice AR22) ad oggi, a giudizio della più volte nominata commissione di concorso, detta area non sarebbe quella corrispondente al titolo di studio posseduto dalla medesima.

Senonché la commissione non ha tenuto conto del fatto che in tutti questi anni la ricorrente ha prestato servizio nella suddetta veste presso l'I.I.S. "Ovidio" di



Sulmona non solo senza che nessuno mai le contestasse alcunché, ma addirittura con il pieno avallo della citata istituzione scolastica che, in conformità agli obblighi di legge, validava regolarmente i titoli in suo possesso proprio per <l'Area AR22 Moda e Costume>.

Pertanto la ricorrente ha risposto alle chiamate come A.T. di laboratorio per l'area Moda e Costume in ragione dell'esplicito e chiaro riconoscimento da parte della stessa istituzione scolastica che la contattava.

Ciò che si sostiene in altri termini è il legittimo affidamento ingenerato nei confronti del cittadino comune che ha svolto la propria attività lavorativa in una istituzione pubblica che ha sempre considerato il suo titolo di studio come correlato ad una specifica Area.

La culpa dell'istituzione scolastica deve essere vagliata in relazione ad altro principio giuridico che fonda l'essenza dell'ordinamento giuridico, il rispetto della *bona fides* e, appunto, del legittimo affidamento.

Infatti, l'esercizio del potere dell'Amministrazione non può prescindere dall'osservanza dei doveri di correttezza e buona fede (buona fede oggettiva) che impongono alla PA di tener conto dell'aspettativa altrui (buona fede soggettiva).

Tale assetto è stato recepito da una sentenza del TAR Lazio (**Tar Lazio Roma, Sez. I, 16/5/2012, n. 4455**) che ha affermato che la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi costituisce proprio un limite all'azione della pubblica amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo ai specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia generato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento. E ciò è proprio quanto accaduto nel caso che ci occupa.

In mancanza di una previsione normativa *ad hoc* la giurisprudenza ha chiarito i presupposti in presenza dei quali il legittimo affidamento si rende meritevole di



tutela: e' necessario che l'affidamento si sia consolidato nel tempo, ovvero che l'utilita' sia stata conservata per un arco temporale apprezzabile , tanto da ingenerare nel beneficiario la certezza della sua stabilita' all'interno della propria sfera giuridica.

Sulla scia dell' indirizzo tracciato dalla Suprema Corte nazionale , la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-350/16 ha affermato che *«[...] il diritto di far valere il principio della tutela del legittimo affidamento spetta a qualsiasi soggetto dell'ordinamento in capo al quale un'istituzione dell'Unione abbia ingenerato fondate aspettative fornendogli precise assicurazioni. Puo' parlarsi di assicurazioni siffatte quando vengano fornite informazioni precise, categoriche e concordanti, quale che sia la forma in cui queste vengono comunicate. Nessuno puo' invece invocare una violazione di tale principio in mancanza di dette assicurazioni [...]»*.

La ricorrente dunque invoca il principio del legittimo affidamento al fine di salvaguardare la correttezza del contenuto della propria domanda di partecipazione al concorso di cui si tratta e dal quale è stata esclusa.

* * *

- SUL FUMUS BONI JURIS

Per quanto riguarda il *fumus boni iuris* questo certamente sussiste in considerazione dell'esclusione della signora Monica Michelangelo dal concorso per l'accesso ai ruoli provinciali del personale A.T.A. - profilo <Assistente Tecnico>, a.s. 2023/2024 e quindi dalla relativa graduatoria, per errata applicazione della legge, ovvero per palese violazione del DM n. 59 del 26/6/2008 – Tabella C, dei DD.PP.RR. n. 87, 88 e 89 del 2010, del CCNL Scuola e del Bando n. 7174 del 24/4/2023 e relativi richiami.

Al fine di accertare la chiara legittimità della rivendicazione della ricorrente, ovvero della sua non manifesta infondatezza, sempre tenendo in debito conto la suesposta premessa, è sufficiente evidenziare - come dati chiari e incontrovertibili - che:



- a) la ricorrente, in possesso di diploma di <Maturita` d'arte applicata – Arte del tessuto>, e` gia` inserita nella graduatoria di circolo e di istituto 3 Fascia Personale ATA– Provincia dell'Aquila profilo <Assistente Tecnico> con il codice ``AR22``;
- b) negli ultimi 8 anni scolastici, la ricorrente ha svolto diverse supplenze presso l'I.I.S. "Ovidio" di Sulmona come A.T. della Sezione <Moda e Costume> (Area AR22) senza che nessuno le eccepisse o contestasse mai nulla riguardo alla compatibilità tra titolo di studio posseduto e incarico assegnatole;
- c) in concomitanza con tali supplenze la ricorrente otteneva sempre certificazione a firma del competente dirigente scolastico attestante la convalida positiva dei titoli dichiarati;
- d) La <Scheda di valutazione titoli> Graduatoria 3 Fascia della ricorrente alla voce ``area professionale`` presenta il codice <AR22> ;
- e) Nel 2010, con la riforma della scuola superiore (DD. PP. RR. n. 87, 88 e 89 del 2010), veniva stabilita la confluenza del corso di studio degli <istituti statali d'arte> e quello dei <licei artistici statali> nel nuovo <liceo artistico>;
- f) Per effetto di cio` le sezioni gia` relative al <Diploma di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo artistico – Arte applicata>, confluivano nel diploma del nuovo liceo Artistico;
- g) In base all` allegato "L" di cui al predetto DPR n. 89 del 2010 <Moda e costume> e <Arte del tessuto>, già presenti come sezioni nel corso di studi dell'istituto d'arte sono confluite tutte nell` area unica denominata <liceo artistico indirizzo design>;
- h) A sua volta la "Tabella C Titoli e Aree Tecniche" di cui al D.M. n. 59 del 26/6/2008 in riferimento alle Aree <AR30> e <AR31>, che erano le aree a cui si accedeva con il diploma di maturità d'arte applicata - Sezione Arte del Tessuto, reca la nuova dicitura "*non piu` presenti*";
- i) Di conseguenza nelle dotazioni organiche del personale A.T.A. della Provincia dell'Aquila per l'a.s. 2023/2024 le aree <AR30> e <AR31> non sono presenti;



l) Ai sensi della normativa vigente l'indicazione <AR22> come area professionale corrispondente al titolo <Diploma di maturità di arte applica - Arte del tessuto> in possesso della signora Michelangelo, è assolutamente corretta;

m) Al momento della presentazione della domanda per l'inserimento in 1^a Fascia secondo gli articoli 4 e 8 del bando di riferimento (<Provincia cui produrre la richiesta> e <Modalità di presentazione della richiesta>), la signora Michelangelo, vantava certamente tutti i requisiti richiesti dal suddetto bando;

n) Nel caso specifico, riguardo a quello che le viene imputato come presunto errore (ovvero aver indicato il proprio titolo di studio <Diploma di maturità d'arte applicata – Arte del Tessuto (codice SD19)> nella sezione <Titoli specifici di Assistente Tecnico> come <MODA E COSTUME>), può dirsi che la ricorrente è quantomeno incorsa in incolpevole affidamento ingenerato dalla istituzione scolastica che le conferiva le supplenze a partire dall'a.s. 2015/2016 e fino all'a.s. 2022/2023 (I.I.S. “Ovidio” di Sulmona).

* * *

- SUL PERICULUM IN MORA

E' del tutto evidente che l'esclusione dal concorso per l'inserimento nella graduatoria personale ATA 1^a Fascia per la Provincia dell'Aquila – a.s. 2023/2024, ha prodotto e produce un danno grave alla ricorrente che si vede così esclusa da una possibile assunzione in ruolo .

Ovviamente, con il nuovo anno scolastico in procinto di partire e con gli istituti scolastici che si accingono a chiamare i candidati per la copertura a tempo indeterminato dei posti nei ruoli di A.T. a disposizione, una decisione assunta nei tempi e nei modi di un procedimento ordinario, sebbene nel rito lavoro, non permetterebbe l'utile partecipazione utile all'immissione in ruolo.

Da qui la scelta del procedimento e l'urgenza di un provvedimento cautelare, anche inaudita altera parte, dettato dalla mancanza oggettiva di tempo necessario a far valere in via ordinaria il diritto della ricorrente all'inserimento in graduatoria.



Un procedimento ordinario rischierebbe di compromettere, per i tempi dello stesso, il diritto dell'odierna ricorrente di partecipare in modo utile all'immissione in ruolo per l'anno 2023/2024, così come previsto dal piano governativo, per tutti coloro che sono iscritti nella graduatoria di 1^a fascia – personale ATA.

Appare quindi evidente il pregiudizio irreparabile e grave sia riguardo alle condizioni professionali che economiche, che subirebbe la ricorrente nel caso la controversia dovesse essere regolata fuori dallo schema della procedura d'urgenza.

* * *

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la signora **Monica MICHELANGELO** come sopra rappresentata e difesa, con riserva di ulteriori deduzioni all'esito di quelle che eventualmente articoleranno i resistenti,

RICORRE

all'Onorevole Tribunale adito affinché, facendo uso dei poteri concessi dall'art. 700 c.p.c. del quale ricorrono i presupposti, voglia

A- in via cautelare emettere con decreto inaudita altera parte o con ordinanza, previa audizione delle parti, tutte le misure che saranno ritenute opportune e necessarie, tra cui anche la sospensione dell'atto impugnato, alla cessazione immediata della situazione di pregiudizio determinata nei confronti della ricorrente dal provvedimento di esclusione dal concorso di cui al Bando prot. n. 7174 del 24/4/2023 dell'USR per L'Abruzzo per l'accesso ai ruoli provinciali del personale A.T.A. - profilo <Assistente Tecnico>, a.s. 2023/2024 (provv. n. 6184 del 7/7/2023 a firma del Dirigente USR per l'Abruzzo – 3° Ufficio - Ambito Territoriale per la Provincia dell'Aquila), e del mancato inserimento nella relativa graduatoria definitiva approvata con ordine di pubblicazione prot. n. 7250 del 31/7/2023 a firma del Dirigente USR per l'Abruzzo – 3° Ufficio - Ambito Territoriale per la Provincia dell'Aquila e per l'effetto ordinare ai convenuti l'immediato reinserimento nella predetta graduatoria della signora Monica Michelangelo con l'attribuzione del punteggio e dell'Area ad essa spettante a decorrere dalla presentazione della domanda concorsuale con contestuale fissazione dell'udienza



ed indicazione del termine per la notifica del ricorso e del provvedimento cautelare. In subordine, qualora l'On.le Giudicante, ritenesse necessario acquisire sommarie informazioni, fissare l'udienza per la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare *de qua*;

nel merito e in via principale, fissare l'udienza di comparizione delle parti in contraddittorio e così

B- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni illustrate in ricorso, previa verifica della regolarità formale e sostanziale della domanda di partecipazione al concorso di cui al Bando prot. n. 7174 del 24/4/2023 dell'USR per L'Abruzzo per l'accesso ai ruoli provinciali del personale A.T.A. - profilo <Assistente Tecnico>, a.s. 2023/2024 presentata il 4/5/2023 dalla signora Monica Michelangelo e della correttezza della indicata correlazione tra titolo di studio posseduto e Area di competenza quale <Moda e Costume – cod. AR22>, che l'esclusione della medesima dal suddetto concorso, esclusione disposta con provv. n. 6184 del 7/7/2023 a firma del Dirigente USR per l'Abruzzo – 3° Ufficio - Ambito Territoriale per la Provincia dell'Aquila ed il conseguente mancato inserimento nella relativa graduatoria definitiva approvata con ordine di pubblicazione prot. n. 7250 del 31/7/2023 a firma del Dirigente USR per l'Abruzzo – 3° Ufficio - Ambito Territoriale per la Provincia dell'Aquila, ovvero i relativi atti di esclusione, sono errati, invalidi ed illegittimi e quindi nulli e/o annullabili per violazione del DM n. 59 del 26/6/2008 – Tabella C, dei DD.PP.RR. n. 87, 88 e 89 del 2010, del CCNL Scuola di riferimento e del Bando n. 7174 del 24/4/2023 e richiami ;

C- per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della signora Monica Michelangelo ad essere inserita nella graduatoria permanente definitiva relativa al concorso indetto con Bando prot. n. 7174 del 24/4/2023 dell'USR per L'Abruzzo per l'accesso ai ruoli provinciali del personale A.T.A. - profilo <Assistente Tecnico>, a.s. 2023/2024 e approvata con ordine di pubblicazione prot. n. 7250 del 31/7/2023 a firma del Dirigente USR per l'Abruzzo – 3° Ufficio - Ambito Territoriale per la Provincia dell'Aquila e quindi ordinare ai convenuti l'immediato reinserimento



nella predetta graduatoria della ricorrente con l'attribuzione del punteggio e dell'Area ad essa spettante a decorrere dalla presentazione della domanda concorsuale, riservandosi sempre la ricorrente di chiedere alla amministrazione convenuta anche il risarcimento dei danni subiti e subendi.

D- condannare i resistenti al pagamento delle spese integrali di lite.

* * *

Oggetto dell'eventuale giudizio di merito sarà l'impugnazione del provvedimento n. 6184 del 7/7/2023 USR per l'Abruzzo – 3° Ufficio - Ambito Territoriale per la Provincia dell'Aquila con cui il Dirigente del predetto Ufficio disponeva l'esclusione della signora Monica MICHELANGELO dal concorso indetto con Bando prot, n. 7174 del 24/4/2023 dell'USR per L'Abruzzo per l'accesso ai ruoli provinciali del personale A.T.A. - profilo <Assistente Tecnico>, a.s. 2023/2024, l'accertamento della inefficacia, illegittimità e nullità di detta esclusione e la conseguente richiesta di accertamento del diritto della candidata ad essere inserita, secondo i titoli ed il punteggio acquisito, nella graduatoria permanente per il Personale ATA – Graduatoria Provinciale definitiva Provincia dell'Aquila - profilo <Assistente Tecnico>, a.s. 2023/2024.

* * *

Con riserva, ai sensi dell'art. 420/V° e VII° comma c.p.c. di chiedere l'ammissione di mezzi di prova in relazione a quelli eventualmente chiesti da controparte.

Sempre ai fini istruttori si offrono in comunicazione mediante deposito i documenti appresso elencati:

- 1) Procura alle liti;
- 2) Ordine pubblicazione e graduatoria definitiva;
- 3) Bando prot. n. 7174 del 24/4/2023;
- 4) Domanda inserimento graduatoria 1 fascia ATA;
- 5) Modulo indicazione sedi;
- 6) Comunicazione esclusione dal concorso del 7/7/2023;
- 7) Reclamo del 14/7/2023 a firma Monica Michelangelo e prova consegna;



- 8) Ricevuta protocollazione reclamo;
- 9) Graduatoria definitiva – Profilo ATA – Estratto;
- 10) Diploma di maturita` del 14/7/1992;
- 11) D.M. n. 59 del 36/6/2008 – Allegato C;
- 12) D.M. n. 59 del 36/6/2008 – Allegato C/Estratto;
- 13) D.P.R. n. 87 del 2010;
- 14) D.P.R. n. 88 del 2010;
- 15) D.P.R. n. 89 del 2010;
- 16) Tabella C di cui al D.M. n. 59/2010 aggiornata;
- 17) Domanda inserimento 3 Fascia;
- 18) Tabella codici di accesso 3 Fascia;
- 19) CCNL Scuola 2006-2009;
- 20) Convocazione per supplenza del 17/9/2021;
- 21) Comunicazione inizio servizio del 20/9/2021;
- 22) Contratto a tempo determinato del 21/9/2021;
- 23) Convalida titoli del 21/9/2021 – I.S.S. Ovidio di Sulmona;
- 24) Contratto a tempo determinato del 20/9/2022;
- 25) Scheda di valutazione titoli 3 Fascia;
- 26) Nota Ministero Istruzione del 5/4/2023;
- 27) Art. 4 modifica Tabella B CCNL Scuola del 2007;
- 28) Allegato ``L`` del DPR n. 89 del 2010;
- 29) Ricevuta pagamento Contributo Unificato.

* * *

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara che il valore del procedimento, stabilito ai sensi degli artt. 10 e segg. cod. proc. civ., è indeterminabile e che il Contributo Unificato da versare ammonta ad Euro 259,00 (all. 29).

Sulmona, 28 agosto 2023

f.to digitalmente
Avv. Massimo Michelangelo



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiori celerità. Nel caso *de quo* il ricorso ha ad oggetto il diritto della ricorrente, previo riconoscimento della regolarità della propria domanda e dei titoli dichiarati, ad essere inserita nella graduatoria per l'accesso ai ruoli provinciali della Provincia dell'Aquila del personale A.T.A. - profilo <Assistente Tecnico>, a.s. 2023/2024. Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i candidati nel profilo di A.T. già inseriti nella graduatoria definitiva approvata con ordine di pubblicazione prot. n. 7250 del 31/7/2023 a firma del Dirigente USR per l'Abruzzo – 3° Ufficio - Ambito Territoriale per la Provincia dell'Aquila che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Ciò precisato, è evidente che la notifica del ricorso secondo i modi ordinari si rende impossibile dato l'alto numero dei destinatari e l'impossibilità di individuare il loro indirizzo di residenza; inoltre la pubblicazione in G.U. appare eccessivamente onerosa per la parte e l'efficacia della notifica per pubblici proclami non pare raggiungere adeguatamente lo scopo per pacifica giurisprudenza anche del Consiglio di Stato (Sent. n. 106 del 19/2/1990). In ogni caso è noto che l'art.12 L. n. 205/2000 ha previsto la possibilità per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo, compreso quello telematico o telefax ai sensi dell'art.151 c.p.c. In tal senso il Tar Lazio, recependo tale norma, ha disposto in casi simili, la pubblicazione del ricorso sul sito internet dell'amministrazione interessata ed analogamente diversi Giudici del lavoro, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, ritenendo legittimo l'accesso a forme diverse di notifica in applicazione dell'art.151 c.p.c.

Tutto ciò premesso il sottoscritto avvocato

Fa istanza

affinchè la S.V.Ill.ma. valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con



modalità alternative, ai sensi dell'art.151 c.p.c.,

Voglia

pertanto, autorizzare la notificazione del ricorso: quanto al **MIM - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro in carica e legale rappresentante *p.t.*, con sede in ROMA (cap 00153), al Viale Trastevere n. 76/A (c.f. 80185250588), presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Aquila via San Domenico n. 3 - L'Aquila, pec: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it; quanto al **MIM - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (USR) PER L'ABRUZZO**, in persona del Direttore Generale in carica e legale rappresentante *p.t.*, con sede in L'Aquila (cap 67100), alla Via dell'Arcivescovado n. 8 (c.f. 93028190663), presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Aquila via San Domenico n. 3 - L'Aquila, pec: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it; quanto al **MIM - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (USR) PER L'ABRUZZO – UFFICIO III° – AMBITO TERRITORIALE L'AQUILA**, in persona del Dirigente in carica e legale rappresentante *p.t.*, con sede in L'AQUILA (cap 67100) alla Via dell'Arcivescovado n. 8 (c.f. 80007350665), presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Aquila via San Domenico n. 3 - L'Aquila, pec: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it; quanto ai **potenziali controinteressati**, ovvero tutti i soggetti inseriti nella graduatoria per l'accesso ai ruoli provinciali della Provincia dell'Aquila del personale A.T.A. - profilo <Assistente Tecnico>, a.s. 2023/2024, approvata con ordine di pubblicazione prot. n. 7250 del 31/7/2023 a firma del Dirigente USR per l'Abruzzo – 3° Ufficio - Ambito Territoriale per la Provincia dell'Aquila, attraverso la pubblicazione sul sito Web istituzionale del MIM – Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza; nome della ricorrente e Amministrazione convenuta; sunto del ricorso; indicazione dei controinteressati con la seguente indicazione: tutti i soggetti inseriti nella Graduatoria permanente per il Personale ATA – Graduatoria Provinciale definitiva Provincia dell'Aquila - profilo <Assistente Tecnico>, a.s. 2023/2024, approvata con ordine



MASSIMO MICHELANGELO
Avvocato
Tel.: 0864 212018 (3 linee) – Fax: 0864 51770
pec: avvmassimomichelangelo@puntopec.it
Via Galileo Galilei n. 2, 67039 - SULMONA (AQ)

di pubblicazione prot. n. 7250 del 31/7/2023 a firma del Dirigente USR per
l'Abruzzo – 3° Ufficio - Ambito Territoriale per la Provincia dell'Aquila, nonché
il testo integrale del ricorso ed il decreto di fissazione udienza.

Sulmona, 28 agosto 2023

f.to digitalmente
Avv. Massimo Michelangelo